

**Bruxelles, 11 aprile 2025
(OR. en)**

**7986/25
ADD 1**

**ENT 49
MI 210
IND 108
COMPET 254
TRANS 130
DELECT 36**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 aprile 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 1944 final - Annexes
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli e i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli agricoli e forestali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 1944 final - Annexes.

All.: C(2025) 1944 final - Annexes



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.4.2025
C(2025) 1944 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

regolamento delegato (UE) .../... della Commissione

**che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 per quanto riguarda le
prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli e i requisiti di sicurezza funzionale dei
veicoli agricoli e forestali**

ALLEGATO I

L'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Prescrizioni applicabili ai sistemi di frenatura idraulici adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola";

(2) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

"1.1. La linea di comando idraulica del trattore di cui al punto 2.1.5.1.1 dell'allegato I può funzionare come collegamento idraulico del tipo a linea singola purché le pressioni generate sul connettore siano conformi ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.".

ALLEGATO II

Gli allegati I e XXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono così modificati:

(1) nella tabella dell'allegato I sono aggiunte le righe seguenti:

"148 ¹⁾	Dispositivi di segnalazione luminosa	Versione originale del regolamento	GU L 347 del 30.9.2021, pag. 123, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1719/oj	T, C, R e S
149 ²⁾	Dispositivi di illuminazione della strada	Versione originale del regolamento	GU L 347 del 30.9.2021, pag. 173, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1720/oj	T e C
150 ³⁾	Dispositivi retroriflettenti	Versione originale del regolamento	GU L 347 del 30.9.2021, pag. 297, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1721/oj	T, C, R e S
1) Il regolamento UNECE n. 148 può essere utilizzato in alternativa ai regolamenti UNECE n. 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 e 91. 2) Il regolamento UNECE n. 149 può essere utilizzato in alternativa ai regolamenti UNECE n. 19, 98, 112, 113, 119 e 123. 3) Il regolamento ONU n. 150 può essere utilizzato in alternativa ai regolamenti UNECE n. 3, 27, 69, 70 e 104.";				

(2) nell'allegato XXIV, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tutti i veicoli di categoria T o C puramente elettrici, ibridi elettrici e che forniscono energia elettrica in una classe di tensione compresa tra oltre 60 V CC e 1 500 V CC o tra oltre 30 V CA e 1 000 V CA devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione^(*).

Tutti i veicoli di categoria T o C puramente elettrici, ibridi elettrici e che forniscono energia elettrica in una classe di tensione compresa tra 32 V CC e 60 V CC e/o tra 21 V CA e 30 V CA devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, ad eccezione dei punti 2.1.1 e 2.1.2 relativi alle classi IP, del punto 2.1.6.3 relativo al codice cromatico e del punto 2.3 relativo alla resistenza di isolamento."

(*) Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/3/oj).